

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 APRILE 2009, N. 16291: se la realizzazione di una cava è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico.

«...per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l'autorizzazione per il loro sfruttamento.

Però l'attività estrattiva, comportando un mutamento dell'assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985 [Cass. sezione III, n. 26140/2002 RV. 222415; Sezione III n. 460/1996; RV. 203552] ».

« Pertanto, se la cava risulti in contrasto con strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico[Cassazione SU n. 45101/2001]. ».

Registro generale n. 25336/2008

16291/09

91

Udienza pubblica 24.02.2009

Sentenza n. 630

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Ciro Petti
2. dott. Alfredo Teresi
3. dott. Silvio Amoresano
4. dott. Giucla I. Mulliri

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Natale Pasquale**, nato a Caserta il 28.11.1928, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Caserta in data 18.02.2008 che, riqualificata l'originaria imputazione, lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 44 lettera a) d.P.R. n.380/2001;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;


Sentito il PM nella persona del PG, dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Alberto Barletta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza in data 18.02.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Caserta, riqualificata l'originaria imputazione, condannava Natale Pasquale alla pena dell'ammenda per avere, quale amministratore delegato della *Fran.ca* s.p.a., eseguito uno sbancamento in difformità alla concessione edilizia n. 275/02 del 9.12.2003 relativa anche "all'ampliamento del piazzale in prossimità dell'esistente ingresso con individuazione di area destinata al parcheggio automezzi".

Riteneva il Tribunale che la difformità, constatata dai verbalizzanti, integrasse la fattispecie di cui all'art. 44 lettera a) del citato decreto.



Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato consistito nell'ampliamento di un'area oggetto di sbancamento di un sito destinato a cava.

Per la coltivazione di cava non è richiesto il rilascio di permesso di costruire riguardando quello ottenuto esclusivamente l'intervento da eseguire sul capannone industriale.

Conseguentemente lo sbancamento ed escavazione di rocce eseguiti nell'ambito di una cava non può costituire violazione delle norme urbanistiche.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato perché la doglianza investe in termini generici e superficiali questioni esaminate dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

E' stato accertato, in fatto, che l'imputato, gestore di una cava, avendo ottenuto la concessione edilizia n. 275/2002, ha effettuato, in parziale difformità dalla stessa, uno sbancamento finalizzato alla costruzione di un piazzale, di dimensioni notevolmente superiori a quelle assentite.

Lo scavo non ineriva, come illogicamente asserito in ricorso, all'attività estrattiva ma all'esecuzione di un'opera edilizia, incidente sul tessuto urbanistico, per la quale era necessario conseguire la concessione edilizia.

Corretta, quindi, è la ritenuta sussistenza del reato per avere l'imputato eseguito un intervento edilizio diverso da quello assentito per avere interessato una superficie maggiore di quella assentita.

Va osservato in proposito che per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l'autorizzazione per il loro sfruttamento.

Però, l'attività estrattiva, comportando un mutamento dell'assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985 [Cass. sezione III, n. 26140/2002 RV.222415; Sezione III n. 460/1996; RV. 203552]

Conseguentemente ha affermato questa Corte che "quando l'immutazione dell'assetto territoriale deriva dall'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - quest'attività economica" [Cassazione Sezione III n. 646/1993, RV. 194685; conforme Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi].

La necessità del controllo urbanistico per l'esercizio di una cava deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni).

Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico [Cassazione SU n. 45101/2001].



L'inammissibilità del ricorso, che non consente l'instaurazione del regolare rapporto processuale, preclude l'applicazione di sopravvenute cause di estinzione del reato (Cass. SU n. 32/2000, De Luca).


Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.

P M Q

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.02.2009.

Il consigliere estensore



Il presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 17 APR. 2009
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorella Donati

